

SERVIZIO DI INTERPRETAZIONE SIMULTANEA SLOVENO/ITALIANO

CIG Z0C24E4A0F

DISCIPLINARE E CAPITOLATO

ARTICOLO 1

(Amministrazione aggiudicatrice)

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Consiglio regionale - piazza Oberdan 6, 34133 Trieste – codice fiscale 80016340327 – telefono 0039/040/3771111 – telefax 0039/040/3773190.

Contatti: Servizio Studi e Assemblea, piazza Oberdan 5, 34133 Trieste - telefono 0039/040/3773892 – cellulare 0039/3382123921 – fax 0039/040/3773190 – e.mail: sebastiana.roccaro@regione.fvg.it – www.consiglio.regione.fvg.it

Responsabile unico del procedimento: Sebastiana Roccaro – responsabile della P.O. Assistenza tecnico-organizzativa alle attività d'Assemblea.

ARTICOLO 2

(Oggetto e durata)

Il presente documento ha per oggetto il servizio di interpretazione simultanea in lingua italiana degli interventi svolti in lingua slovena dai Consiglieri regionali nell'ambito dell'attività dell'Assemblea legislativa, per un periodo di 24 mesi, con decorrenza dal 1° ottobre 2018.

Al fine di evitare l'interruzione del servizio, l'affidatario, alla scadenza contrattuale, dovrà garantire la prosecuzione del servizio alle condizioni stabilite dal presente documento, fino alla conclusione della procedura per il nuovo affidamento del servizio.

ARTICOLO 3

(Valore presunto)

Il valore del contratto, comprensivo di eventuale proroga tecnica trimestrale per un numero massimo di 6 giornate di servizio, è stimato in complessivi Euro 39.600,00 (IVA esclusa).

ARTICOLO 4

(Procedura di aggiudicazione)

L'aggiudicazione avverrà mediante affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 5

(Requisiti di ammissione)

Per l'ammissione alla procedura in oggetto, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
- b) iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle Commissioni Provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali.

ARTICOLO 6
(Modalità di svolgimento del servizio)

Il servizio sarà effettuato mediante la presenza per tutta la durata della seduta/riunione di un interprete professionista con almeno tre anni di esperienza professionale, comprovata da un minimo di 100 giornate di interpretazione svolte nel triennio 2015/2017, di cui almeno 30 su 100 in simultanea e almeno 20 su 100 prestate per una pubblica amministrazione.

Per esigenze di resocontazione, la voce dell'interprete sarà registrata.

Il servizio si intende prestato in via ordinaria per sedute/riunioni della durata di 7,30 ore lavorative (giornata intera), salvo casi eccezionali per sedute/riunioni della durata di 4 ore lavorative (mezza giornata). Qualora la seduta/riunione si protragga oltre tale durata, il servizio si intende prestato in via straordinaria (ora aggiuntiva). Il Consiglio regionale tiene in media tre giornate d'Aula al mese.

ARTICOLO 7
(Obblighi del Consiglio regionale)

Il Consiglio regionale comunicherà all'affidatario a mezzo posta elettronica il calendario di massima delle sedute d'Aula non appena redatto dalla Conferenza dei Capigruppo. Eventuali convocazioni non programmate e modifiche del calendario stesso saranno comunicate con almeno 24 ore di anticipo rispetto all'inizio della seduta.

Relativamente alle riunioni di altri organi e uffici operanti in ambito consiliare, il servizio sarà espressamente richiesto dal Consiglio regionale con almeno 24 ore di preavviso.

ARTICOLO 8
(Obblighi dell'affidatario)

Prima dell'avvio del servizio, l'affidatario dovrà fornire al Consiglio regionale l'elenco dei nominativi degli interpreti che svolgeranno l'attività e i relativi curricula.

L'esperienza professionale richiesta all'articolo 6 del presente documento sarà comprovata, sia per i servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici che di committenti privati, mediante attestazioni rilasciate dall'amministrazione/ente contraente o dal committente privato, con l'indicazione del periodo di esecuzione del servizio.

Il Consiglio regionale si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione con altro personale qualificato degli interpreti la cui prestazione, a giudizio e su segnalazione dei Consiglieri regionali, non sia ritenuta soddisfacente.

Nei confronti del personale impiegato per lo svolgimento del servizio, l'affidatario dovrà applicare la vigente normativa in materia di trattamento giuridico, retributivo e contributivo.

L'affidatario dovrà mantenere la più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio per tutto ciò di cui verrà a conoscenza nell'espletamento del servizio.

ARTICOLO 9
Corrispettivo e pagamenti

Per il servizio in oggetto saranno corrisposti gli importi unitari indicati in offerta relativi a una giornata intera non superiore a 7,30 ore lavorative, a mezza giornata non superiore a 4 ore lavorative e a ora aggiuntiva rispetto alle 7,30 ore lavorative previste per la giornata intera.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato, previa acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e verifica di conformità della prestazione, entro trenta giorni dal ricevimento di regolari fatture trimestrali posticipate, riferite al servizio prestato nel trimestre precedente, intestate come segue:

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Consiglio regionale
p.zza Oberdan n. 6
34133 Trieste
C.F.: 80016340327

In ottemperanza agli obblighi previsti dalla normativa in tema di fatturazione elettronica, di cui all'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 244/2007, il Consiglio regionale può accettare solo fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55/2013.

Il codice univoco ufficio per l'inoltro delle fatture elettroniche al Consiglio regionale è il seguente: UFL28E.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25, commi 2, 2 bis e 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, le fatture elettroniche devono riportare il Codice identificativo di gara (CIG); in mancanza di tale indicazione il Consiglio non potrà procedere al pagamento della fattura.

ARTICOLO 10
(Rischi da interferenza)

Il servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss. mm., non è soggetto a rischi derivanti da "interferenze", essendo un servizio di carattere intellettuale; di conseguenza, esso non comporta oneri per la sicurezza né obbligo di redazione del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi).

ARTICOLO 11
(Risoluzione del contratto)

Fatto salvo ogni altro diritto, il Consiglio regionale si riserva la facoltà di risolvere il contratto in caso di inadempimenti contrattuali reiterati per tre volte, con specifico riferimento a quanto previsto agli articoli 6 e 8 del presente documento.

ARTICOLO 12
(Tracciabilità dei flussi finanziari)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'affidatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima legge 136/2010.

L'affidatario sarà inoltre tenuto a dare immediata comunicazione al Consiglio regionale e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste della notizia dell'inadempimento del proprio subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 13
(Foro competente)

Per ogni eventuale controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

ARTICOLO 14
(Rinvio normativo)

Per quanto non espressamente contemplato dal presente documento, si applica la vigente normativa in materia di contratti pubblici.